

SINAGRA

REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi \_\_\_\_\_

REDATTA PARCELLA

il \_\_\_\_\_

Campione Penale N°

N. 7/02 del Rég. Gen.

N. 26/03 del Reg. Sent.

Estratto Esecutivo

il \_\_\_\_\_

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. \_\_\_\_\_

- Corte Assise \_\_\_\_\_

- Segr.Proc.Rep.Trib/GIP \_\_\_\_\_

13/5

**1<sup>^</sup> CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatre il giorno 15 del mese di Aprile in Roma

**LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

composta dai Signori:

1. dott.	Antonio	CAPPIELLO	Presidente
2. dott.	Eugenio	MAURO	Consigliere
3. Sig.	Gianni	DIONISI	}
4. Sig.ra	Maria Rita	AMARANTO	}
5. Sig.	Dante	DE MARCO	}Giudici
6. Sig.ra	Giovanna	POMPILI	}popolari
7. Sig.ra	Maria Teresa	PONZIO	}
8. Sig.	Luciano	INNOCENTINI	}

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig. dott. Giovanni MALERBA

e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Domenico ANGELINI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale in grado d'appello

**CONTRO**

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale  
"Ai sensi dell'art. 285 T.U. sulle  
spese di giustizia si attesta  
l'avvenuto pagamento dei diritti"

**PISKULIC Oskar**, nato a Rijeka - Fiume (Croazia) il 29/3/1920 -  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Livio Bernot, Viale XXIV  
Maggio n. 7 - Gorizia -

Difeso dall'Avv. Livio Bernot, Viale XXIV Maggio n. 7 - Gorizia -

**LIBERO CONTUMACE**

### Parti Civili:

- 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12 - Roma -
- 2) NOSSAN NORDIO Carlo - 3) SINCICH Antonia - 4) SINCICH Giuseppe - 5) ALLAZETTA Anna Maria - 6) ALLAZETTA Annalisa - 7) SKULL Bianca - 8) SKULL Anna - tutti rappresentati dall'Avv. Augusto Sinagra, Viale Gorizia n. 14 - Roma -

### IMPUTATO

Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 575, 577 nn. 3 e 4 in relazione all'art. 61 nn. 1 e 4 c.p., per avere in concorso anche con Avjanka Margitic limitatamente all'Avjanka all'omicidio di Sincich Giuseppe, e con altre persone non identificate e comunque in numero di cinque, con l'ulteriore aggravante d'averne, quale capo dell'O.z.n.a. (polizia politica jugoslava), diretto l'attività criminosa, cagionato, con premeditazione la morte, per il solo fatto che erano italiani e, perciò, per motivi abietti, degli antifascisti Skull Nevio, cui sparavano un colpo alla nuca, Sincich Giuseppe, che uccidevano a colpi di mitra seviziandone il corpo, Blasish Mario, che strangolavano nel suo letto, e, perciò, agendo con crudeltà verso le persone. In Fiume, nel maggio del 1945.

Appellante l'imputato, il P.G. e P.C. avverso la sentenza della 1<sup>a</sup> Corte di Assise di Roma emessa in data 11/10/2001 la quale assolveva l'imputato relativamente agli omicidi Blasish e Skull e non doversi procedere in relazione all'omicidio Sincich perché lo stesso era estinto per l'ammnistia concessa con DPR 460/59.

### CONCLUSIONI

- Il P.G.; ritenuta la responsabilità dell'imputato in ordine alla uccisione di Giuseppe Sincich, reato aggravato ai sensi artt. 112 co. 1° n. 3 e 4 c.p. esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p. e la continuazione chiede la condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo, con interdizione perpetua PP.UU. e interdizione legale.
- Il difensore dell'imputato chiede
- I difensori delle parti civili si riportano alle conclusioni scritte.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto che dispone il giudizio si procedette nei confronti di PISKULIC Oskar, attualmente cittadino croato, sedicente ufficiale (maggiore) della resistenza nel c.d. esercito popolare di liberazione jugoslavo, per i reati di cui agli artt. 575, 577 nn. 3. e 4 in relazione agli artt. 61 nn. 1 e 4 c.p. commessi nei confronti di Giuseppe SINCICH, di Nevio SKULL e di Mario BLASICH in Fiume, allora ancora territorio italiano, nel maggio del 1945.

La I Corte di assise di Roma assolse il PISKULIC dai reati di omicidio dello SKULL e del BLASICH sia pure ai sensi del II comma dell'art. 530 c.p.p., ritenne l'imputato colpevole dell'omicidio nei confronti del SINCICH ed, escluse le aggravanti di cui agli artt. 61 nn. 1 e 4 c.p., dichiarò di non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per amnistia concessa con il D.P.R. n. 460 del 1959.

Avverso detta sentenza ricorsero il P.G., le parti civili costituite e l'imputato.

Il P.G. ritenne non applicabile al PISKULIC il provvedimento di amnistia citato e chiese l'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio nella persona di Giuseppe SINCICH ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p., con la relativa condanna.

La parte civile, sia pure con motivazioni diverse, chiese la disapplicazione dell'amnistia concessa al PISKULIC e la condanna anche per gli altri due omicidi.

La difesa, con ben ventun motivi, chiese, in via principale, di dichiararsi il difetto della giurisdizione italiana, dichiararsi il difetto della giurisdizione civile e la sussistenza della giurisdizione militare e, in via pregiudiziale, la nullità assoluta del processo. Subordinatamente, poi, l'assoluzione del PISKULIC dal reato di omicidio del SINCICH, l'applicazione del I comma dell'art 530 c.p.p. anziché del II comma per gli altri omicidi e, comunque, l'applicazione del provvedimento di amnistia o quello successivo di condono, la riapertura parziale del dibattimento ed altre richieste che non è il caso di riportare, attesa la decisione assunta, perchè ritenute infondate in diritto (quale, ad esempio, la condanna, in questo processo, del difensore di parte civile al risarcimento del danno morale, anche in solido con le parti civili, da

liquidarsi in due miliardi di lire all'avv. Bernot, difensore dell'imputato in questo stesso procedimento, e in dieci miliardi di lire al PISKULIC in forza di un inesistente II comma dell'art. 598 c.p.p., la nullità del processo per omesso interrogatorio del PISKULIC, mentre l'imputato è libero, non è comparso volontariamente e non è impedito e, quindi, in grado di venire a Roma per rendere le sue dichiarazioni ed affrontare il contraddittorio - cosa che si è ben guardato dal fare - e così via) ma che saranno richiamate ed esaminate in seguito sia pure succintamente.

Su eccezione del difensore dell'imputato, la Corte dichiarò inammissibile l'appello delle p.c. in quanto chiedeva la condanna penale dell'imputato anziché essere formulato per i soli interessi civili.

Iniziato il dibattimento in data 1° ottobre 2002, dopo la relazione dello scrivente, il P.G. si è riportato ai motivi di impugnazione ed altrettanto hanno fatto le p.c. costituite.

Il difensore, dopo due istanze di ricusazione sia allo scrivente sia agli altri componenti della Corte, dopo tre istanze di rimessione del processo per *legittima suspicione*, dopo aver diffusamente e a lungo illustrato i motivi d'appello, ha concluso come da atto allegato al verbale del dibattimento riportandosi, in sostanza, a quelli già prodotti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte, in diritto, che il motivo d'impugnazione relativo al difetto di giurisdizione è fondato ed assorbe tutti gli altri motivi.

Va rilevato che il difensore dell'imputato con richieste di rinvio continue ed immotivate (salvo quella per motivi di salute), con due ricusazioni allo scrivente e ai componenti della Corte e con tre istanze di trasferimento ad altra sede per motivi di *legittima suspicione*, tutte immotivate e tutte dichiarate inammissibili sia dalla Corte di appello sia dalla Corte di Cassazione che, proprio per questo, hanno condannato il PISKULIC tutte le volte ad un'ammenda (condanna solo esemplare e mai suscettibile di esecuzione stante la residenza all'estero dell'imputato) ha ritardato senza alcuna plausibile ragione, meno che mai per strategia difensiva visto che aveva impugnato

per ottenere l'assoluzione piena e non il non luogo a procedere, lo svolgersi temporale del dibattimento che poteva concludersi in un tempo molto breve e non dopo sei mesi.

Nè può dirsi che si sia trattato di esercizio del diritto di difesa che compete ad ogni difensore nell'interesse del suo assistito in quanto, per i motivi di ricusazione, era ovvio che, nel migliore dei casi, si poteva trattare solo di eccezioni da sollevarsi nella sede successiva e che non esistevano assolutamente i motivi di *legittima suspicione* come è dimostrato dalle decisioni di inammissibilità.

Questa Corte e il suo presidente hanno sempre trattato questo procedimento con lo spirito sereno ed imparziale di sempre avendo precisato sin dall'inizio del dibattimento, visto l'andamento di quello del I grado "*Stante l'arroventato clima di acrimonia*" tra le parti come afferma la sentenza del primo giudice, che per questo Giudice si trattava di un processo per omicidio puro e semplice senza tenere in alcun conto eventuali risonanze politiche e, del resto, anche lo svolgersi del processo in assoluta tranquillità - in aula vi erano solo gli interessati senza alcun terzo estraneo al procedimento, all'esterno nessuno si è mai interessato del procedimento con manifestazioni, proteste o cartelli nè risultano segnalazioni a favore o contro dei c.d. *mass media* - non poteva, per questo, pregiudicare in alcun modo la libertà di determinazione delle persone che vi partecipavano o turbare lo svolgimento dello stesso.

Quanto al difetto di giurisdizione, premesso che a seguito del Trattato di pace entrato in vigore il 15 settembre 1947 la città di Fiume, oggi Rijeka, era stata fatta cedere dall'Italia all'allora Jugoslavia ed oggi Croazia, su di esso si era già pronunciato negativamente il primo G.i.p. chiamato a decidere con ordinanza del 13 novembre 1997 (pubblicata su "Cassazione penale" 1998 n. 1702 p. 3131 e sgt).

La sua ordinanza fu annullata dalla Corte suprema, rimanendo impregiudicata la decisione, per motivi formali dato che era stato disposto il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo anziché il non luogo a procedere e tenuto conto che la questione affrontata e decisa nel senso di carenza della giurisdizione italiana

era "*di pari dignità dogmatica*" di quella contraria e, quindi, - ad avviso di questa Corte solo per tale motivo trattandosi di questione quanto meno controversa e non pacifica - non poteva essere affrontata *de plano* come, invece, aveva fatto il G.i.p. (v. Cass. sez. I, 22 aprile 1998 n. 2277 in Cass. pen. 1998, n. 1665 p. 3073 e sgt.).

La questione fu risolta, invece, positivamente da altro G.i.p. succeduto al primo e in tal senso accolta dalla Corte di assise di primo grado.

Quest'ultima, fondandosi sulla sentenza delle Sezioni Unite del 24 novembre 1956 n. 16 ric. Salomone (in Giur. pen. 1956 cit., parte II, col. 108 e sgt.), con un caso di specie molto particolare, ritenne la sussistenza della giurisdizione italiana anche per i reati *de quo* sul presupposto che "*Eventuali spostamenti territoriali, in seguito verificatosi, non impediscono che la pretesa punitiva statale, sorta nel momento stesso in cui l'illecito venne commesso, si spieghi nel modo più ampio e incondizionato*" (Cass. sent. cit.).

La sentenza di I grado cita un altro precedente, anch'esso delle Sezioni unite, la n. 2 del 2 luglio 1949 ric. Schwend (in Giur. compl. Corte di Cass., sez. penale, 1949, n. 1306) di contrario avviso ma "*commentata criticamente dalla pressoché unanime dottrina internazionalistica del tempo*" invece approvata da noti giuristi (v. nota favorevole in Giur. compl. cit., appendice, p. 1158 e sgt. con le fonti citate) per poi concludere che le due tesi hanno pari dignità dogmatica e, quindi, sostenere quella della permanenza della giurisdizione italiana anche su territori ceduti da tempo ad altri Stati e soggetti alla loro sovranità.

Orbene, esaminando le altre sentenze in materia sia precedenti a quella n. 16 del 1956 sia successive, di merito e di legittimità, si deve concludere che la tesi sostenuta dalla Corte di assise non è condivisibile ed è minoritaria, dato che nel tempo si è sempre più affermata quella di tesi opposta secondo cui la perdita della sovranità comporta il venir meno della giurisdizione.

Si tratta, è ovvio, di sentenze lontane nel tempo ma che costituiscono un precedente giudiziario costante come quelle delle Sezioni unite del 20 maggio 1950 ric. Raze e del 17 giugno 1950 ric. Pellarin e della II sezione della S.C. del 15 febbraio

1950 ric. Albers, ed altre successive a quella citata n. 16 del 1956 come quella della Sez. III della S.C. del 10 ottobre 1953 ric. Pilolli, la n. 2 delle S.U. del 27 maggio 1961 ric. Zeiner, la n. 2 delle S.U. del 23 febbraio 1963 ric. Belisari e della sez. I della S.C. del 3 novembre 1965 ric. Soppelsa, la n. 549 del 16 maggio 1973 sempre della I sezione penale della S.C. per cui andare in difformità non solo è inopportuno, in assenza di motivazioni nuove e diverse, ma anche inutile visto che un'eventuale impugnazione di una sentenza di senso diverso a tali decisioni e in senso aderente a quello sostenuto dalla sentenza impugnata, comporterebbe certamente un annullamento senza rinvio salvo che la Corte suprema mutasse giurisprudenza.

D'altro canto, appare conforme alla logica oltre che al fatto, specie dopo il trascorrere degli anni e il venir meno del sentito problema della perdita del territorio già italiano, il principio di diritto internazionale ormai accolto in ogni sede che la cessione di territorio, in forza di un atto legittimo stipulato tra Stati, opera un immediato trasferimento di sovranità con i relativi diritti sui luoghi ceduti. Con la sovranità viene anche trasferita la giurisdizione la quale, essendo per sua natura potestà sovrana, non può appartenere se non allo Stato subentrante nel dominio del territorio.

Cio perchè il sopravvenuto mutamento di sovranità sui territori ceduti costituisce sicuramente un fatto produttivo di conseguenze giuridiche prima fra queste la carenza del titolo di legittimazione idonea a realizzare la pretesa punitiva da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato cedente.

Il sopravvenuto mutamento di fatto che impedisce la materialità della *perpetuatio iurisdictionis* fa sì che ogni ulteriore prosieguo giurisdizionale viene ad essere carente di legittimazione. Per conseguenza, la *perpetuatio iurisdictionis* deve escludersi allorché la competenza giurisdizionale, a seguito di mutazioni territoriali, incida sulla sovranità dello Stato.

La migliore dottrina ha sempre sostenuto che il principio per il quale "la pretesa punitiva a titolo territoriale, per i fatti commessi nel territorio ceduto prima

*della cessione, è affare esclusivo dello Stato successore" deve ritenersi universale in quanto così affermato da tutte le trattazioni di diritto internazionale.*

Con la cessione territoriale o, meglio, con la sostituzione di un'autorità ad un'altra, nei limiti di un determinato territorio, si ha una corrispondente e naturale sostituzione di uno Stato ad un altro nell'esplicazione delle funzioni statuali e, fra queste, dell'esplicazione della potestà punitiva. Questa infatti, è un'entità astratta ma funzionale. Essa è fondamentalmente territoriale in corrispondenza dell'analogo carattere della comunità statale e segue, giova riportare *per extenso* quanto sostenuto da un illustre giurista di diritto internazionale, *"spazialmente e territorialmente, le vicende politiche del territorio....E' questo il motivo per il quale, da che mondo è mondo, lo Stato che subentra in un territorio punisce i fatti avvenuti prima della cessione, continua i processi iniziatisi prima della cessione, esegue le condanne pronunciate prima della cessione e così via (salvo, naturalmente, che non ritenga di mutare le leggi considerando lecito ciò che era illecito).....Lo Stato cedente, viceversa, si trova ormai in una situazione assoluta di estraneità territorialmente parlando anche per il passato."* (v. nota citata p. 1159).

Nè può richiamarsi l'art. 6 c.p. in quanto, sempre citando quella dottrina, *"interessato alla repressione è, dal punto di vista territoriale, lo Stato italiano se e in quanto il reato è commesso nei limiti attuali della sovranità italiana. L'art. 6 non fa riferimento alla sovranità del tempo della commissione del fatto illecito ma alla sovranità del tempo in cui l'interesse statale italiano alla repressione si manifesta. Il concetto di territorio italiano si riferisce, cioè al momento della repressione non a quello della commissione del fatto illecito."* (v. nota citata p. 1160).

Ne vale richiamarsi al principio della *perpetuatio iurisdictionis* dato che esso è un principio di diritto processuale civile che tende ad evitare in questo campo difficoltà che non possono riprodursi in materia penale e, per di più, è espressamente codificato.

A questo va aggiunto un elemento pratico: se uno Stato adotta il criterio della territorialità non è solo per l'interesse alla repressione ma è anche per la possibilità



che l'esplicazione di un'attività delicata come quella repressiva si svolga in modo corrispondente per cui celebrare un processo magari contumaciale e senza esito perchè nessuna convenzione di estradizione potrà essere invocata equivale a uno sterile esercizio di attività giurisdizionali senza alcuna conseguenza per il condannato.

Tutto ciò si verifica nel caso concreto.

Il PISKULIC, accertato componente della temuta OZNA (ossia Odesk za zascito naroda o Odjeljenja Zastite Naroda ovvero Organizzazione per la difesa della Nazione o Sezione per la difesa del popolo), in altre parola polizia politica segreta con tutti gli attributi negativi di organismi di questo tipo, noto col soprannome di "Zuti" da intendersi, secondo le proprie inclinazioni politiche, come "il Giallo" o "il Biondo", sedicente ufficiale di quella organizzazione di cui faceva certamente parte, nell'interesse dell'ideologia comunista e del nascente Stato comunista jugoslavo, ha certamente preso parte all'epurazione di tutti coloro che agli occhi di Tito e del suo stato maggiore erano considerati ancora o erano stati nemici del nascente stato comunista jugoslavo solo perchè contrari all'annessione dei territori di Trieste ed istriani alla Jugoslavia, epurazione che si concretava spesso con l'esecuzione sul posto dei disgraziati che, a torto o a ragione, venivano ritenuti tali.

Tra di essi vi furono lo SKULL, il BLASICH e il SINCICH, accesi autonomisti e, pertanto, nemici da eliminare.

Infatti furono uccisi tutti e tre in modo sommario e brutale senza alcun provvedimento giurisdizionale o qualsiasi altro provvedimento emanato da qualsivoglia autorità.

L'impugnata sentenza ha assolto il PISKULIC dai reati di omicidio in danno dello SKULL e del BLASICH per non aver raggiunto la prova della sua partecipazione ai fatti e quindi ai sensi del II comma dell'art. 530 c.p.p.

*Per incidens* l'impugnazione proposta avverso questa pronuncia per ottenere l'applicazione del I comma dello stesso articolo doveva e deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse in ossequio alla costante giurisprudenza in

materia della S.C. ( v., da ultimo, Cass. sez. III, n. 25928 dell'otto luglio 2002) e di questa Corte.

L'impugnata sentenza ha accertato, invece, con motivazione ineccepibile in punto di fatto e in diritto, che il PISKULIC fu tra gli autori dell'omicidio di Giuseppe SINCICH, prelevato dalla sua abitazione dall'imputato e da altri e ucciso come un cane.

La Corte di primo grado ha fondato la sua affermazione di responsabilità sulle deposizioni di Antonia e Giuseppe SINCICH, figli dell'assassinato, all'epoca già maggiorenni e testimoni oculari del prelevamento del padre da casa, ucciso immediatamente dopo.

Invocare, in casi del genere, come è stato fatto, le circostanze attenuanti generiche costituisce un'offesa per la vittima e per l'etica sociale mentre sussistono, invece, entrambe l'aggravante contestata dei motivi abietti.

Questa Corte non ha condiviso l'uso fatto dalla Corte di primo grado delle fonti storiche come elementi di prova e delle dichiarazioni degli storici, assunti a testimoni, per accertare la situazione locale e temporale e la qualità delle vittime nonché le vicende materiali in cui si trovarono coinvolte. La corte di assise non è una commissione d'inchiesta ma un organo giudiziario che deve fondare le sue decisioni in base al codice di procedura il quale, tra le fonti o i mezzi di prova, certamente non elenca tali elementi sia perchè non si tratta di persone presenti ai fatti sia perchè portatori, consciamente o inconsciamente, di proprie idee o ideologie che trasferiscono nei loro scritti.

Ora, è provato che i fatti svolsero in Fiume il 3 e il 4 maggio 1945 quando la città faceva ancora parte del territorio italiano e italiani *ius soli* potevano definirsi sia il SINCICH sia il PISKULIC (anche se tale nazionalità è stata sempre ripudiata da costui) dopo l'abbandono della città da parte dei militari tedeschi e l'entrata in essa dei partigiani e del c.d. esercito di liberazione jugoslavi.

Che il PISKULIC fosse o non militare, e non lo era perchè commissario politico della OZNA come ha provato il primo giudice, ha poca importanza per il

radicamento della competenza civile o militare perchè certamente l'uccisione del SINCICH non costituiva il risultato, l'effetto o il prodotto di un'operazione rapportabile allo stato di guerra che deve escludersi ogni qual volta si sia in presenza di attività riconducibili a moventi di persecuzione politica (cfr. Cass. S. U. n. 2 del 23 marzo 1973) come nel caso in esame per cui l'uccisione del SINCICH non poteva rientrare nella competenza del giudice militare.

Certamente il PISKULIC non agì per provocazione causata da presunti analoghi atti di violenza posti in essere dall'esercito italiano perchè in casi del genere più opportunamente si può e si deve parlare di rappresaglia o di ritorsione e non dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p.

Nè si trattò di esecuzione di un ordine superiore, pur se illegittimo, visto che l'imputato non lo ha mai sostenuto nè ha prodotto l'ordine in questione nè questo era noto per pubblico proclama.

Le interviste rilasciate dall'imputato, citate nella sentenza ed oggetto di critica da parte della difesa, hanno lo stesso valore delle fonti storiche già citate ossia non possono avere ingresso in un procedimento penale per cui *tamquam non essent* non potendo essere equiparate in alcun modo a spontanee dichiarazioni essendo extra giudiziarie.

La corte di primo grado ha ritenuto l'improcedibilità dell'azione penale per l'intervento dell'amnistia di cui al D.P.R. n. 460 del 1959 giudicando politico il delitto ai sensi dell'art. 8 c.p. - motivo che ha determinato l'impugnazione del P.G. - per cui, in un certo qual modo, ha fatto cessare gli effetti penali di una condanna altrimenti non eseguibile.

Non va dimenticato, infatti, che il PISKULIC ha, comunque, agito nell'interesse della allora e oggi ex Jugoslavia favorendo l'annessione di territori già italiani anche a costo del terrore tipico del comunismo moderno; gli esempi storici, anche recenti, in tal senso sono innumerevoli.

E' da credere il difensore quando sostiene che in Croazia, paese succeduto all'Italia nella sovranità su Fiume, sia considerato un eroe o che gli sia stato intitolato

uno stadio: comportandosi come si è comportato ha favorito gli interessi del suo Stato sia pure a costo della vita di tutti quelli che li contrastavano.

E' immaginabile, quindi, che la Croazia, oggi Stato sovrano, non perseguirà mai come non ha mai perseguito il PISKULIC per il suo operato nell'allora territorio italiano nè concederebbe mai l'estradizione.

A ciò va aggiunto che nel tentativo di pacificazione interna ed esterna lo Stato italiano ha già emanato diversi provvedimenti di clemenza (amnistia o condono) tanto è vero che quello del 1959 è stato già applicato dal giudice di primo grado.

Con le premesse fatte è inutile discettare sul concetto di delitto politico fatto dal P.G. e dalle parti civili essendo assorbito, tale motivo, in quello di difetto di giurisdizione.

D'altra parte il legislatore penale consentiva e consente altre strade per la punizione di un responsabile, cittadino o straniero, che commetta un reato politico o comune in danno di cittadini italiani all'estero ovvero contro la personalità dello Stato, come hanno puntualmente richiamato le sentenze del 15 febbraio 1950 della Cassazione, sez. II, ric. Albers o delle Sezioni unite del 20 maggio 1950 ric. Raze e 17 giugno 1950 ric. Formisano, ossia facendo ricorso agli artt. 7 e sgt c.p. subordinando, a seconda dei casi, la perseguibilità alla richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia (oggi ministro della Giustizia) e/o alla presenza dell'imputato nel territorio dello Stato.

Proprio questa prevista condizione di procedibilità rimarca ancora una volta la bontà della tesi sostenuta ossia che la repressione, per essere tale, deve esser effettiva per cui, non potendosi esprimere positivamente per l'assenza del condannato, lo Stato ne ritiene inutile la persecuzione.

Gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. dimostrano, in concreto, che per potersi derogare al principio generale dell'assenza di giurisdizione nei confronti di fatti commessi in territori attualmente stranieri occorre una precisa norma contenuta o in trattati internazionali o nella legislazione nazionale (cfr. Sez. Un. sent. n. 2 del 1963 cit.).

Ogni sovranità nazionale va rispettata per il principio di diritto internazionale della reciprocità anche se va respinto ogni tentativo di influire sull'Autorità giudiziaria italiana rappresentando eventuali effetti negativi sui rapporti internazionali con la Croazia e con le relative conseguenze essendo essa, l'autorità giudiziaria, sovrana perchè indipendente da ogni condizionamento politico.

In conseguenza dell'affermato difetto di giurisdizione va dichiarato di non potersi procedere nei confronti di PISKULIC Oskar in ordine al reato di omicidio ascrittogli in danno di Giuseppe SINCICH in tal senso riformando la sentenza della Corte di assise di Roma del giorno 11 ottobre 2001.

P. Q. M.

La Corte di Assise di appello, visto l' art. 605 C.p.p. in riforma della sentenza del giorno 11 ottobre 2001 della I corte di assise di Roma, dichiara cessata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e, per l'effetto, dichiara di non potersi procedere nei confronti di PISKULIC Oskar in ordine al reato ascrittogli.

Giorni trenta di termine per il deposito.

Roma, 15 aprile 2003

IL PRESIDENTE est.  
(dr. Antonio Cappiello)

Depositato in Cancelleria  
Roma, li 15 MAG. 2003



IL CANCELLIERE C1  
Liliana Chitola

*[Handwritten signature]*

CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Cancelleria Centrale Penale

N. 1 copie autentiche / uso studio

N. 13 facciate ciascuna

Diritti € 9,30

Ricerca €

con/senza urgenza all'Avv./Sig.

SINAGRA

Roma, 15/5/03



IL CANCELLIERE C1